



Comune di Valdobbiadene
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E SEGUENTI
CCNL “FUNZIONI LOCALI” DEL 16 NOVEMBRE 2022**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 20 luglio 2023.

Sommario

TITOLO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE	3
Art. 1. Oggetto	3
Art. 2. Disposizioni generali	3
Art. 3. Definizioni	3
Art. 4. Tipologie	4
Art. 5. Funzioni e responsabilità.....	4
TITOLO II - L'ISTITUZIONE E LA REVOCA DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.....	6
Art. 6. Procedura di istituzione.....	6
Art. 7. La procedura di revoca delle posizioni di elevata qualificazione.....	6
TITOLO III - IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	6
Art. 8. Destinatari degli incarichi.....	6
Art. 9. Procedura di conferimento degli incarichi	7
Art. 10. Procedura di revoca degli incarichi.....	8
Art. 11. Sostituzione in caso di assenza	8
Art. 12. Orario di lavoro degli incaricati di elevata qualificazione	9
TITOLO IV - LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	9
Art. 13. Metodologia di graduazione	9
Art. 14. Il trattamento economico accessorio	11
Art. 15. Entrata in vigore.....	11

TITOLO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

Art. 1. Oggetto

1. La presente disciplina ha ad oggetto l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione" del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022. In particolare, essa definisce nel titolo II e III la procedura di istituzione e revoca delle posizioni di Elevata Qualificazione (nel prosieguo "EQ"), nonché la metodologia di graduazione e valutazione della complessità organizzativa, fase propedeutica a quella contenuta nel titolo IV che riguarda la procedura di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità, nonché la sostituzione in caso di assenza degli incaricati di elevata qualificazione.
2. In conformità ai principi enunciati nel vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la disciplina è finalizzata all'attribuzione degli incarichi di EQ in base a criteri oggettivi che tengano conto del reale grado di responsabilità gestionale, complessità organizzativa e livello di specializzazione richiesto, nonché delle competenze assegnate, nella considerazione del fondamentale ruolo strategico rivestito da dette figure "c.d. apicali" sul piano organizzativo - funzionale.

Art. 2. Disposizioni generali

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione è a carico del bilancio, ed è determinato secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 4 e dell'art. 79 del Ccnl 16 novembre 2022.
2. L'eventuale incremento delle risorse destinate agli incarichi di EQ è oggetto di contrattazione decentrata ex art. 7, comma 4, lettera u), Ccnl 16 novembre 2022, ove implicante una riduzione del fondo di cui all'art. 79 su citato, al fine dell'osservanza dei limiti normativi relativi al contenimento della spesa di personale afferente alla componente accessoria.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - "istituzione di posizione di elevata qualificazione": individuazione nell'ambito dell'ente delle posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, come definite dalla contrattazione collettiva nazionale;
 - "revoca della posizione di elevata qualificazione": revisione organizzativa che comporti il venir meno della posizione elevata qualificazione istituita;

- “conferimento di incarico di elevata qualificazione”: individuazione del soggetto idoneo alla copertura della posizione elevata qualificazione, a seguito della procedura definita dalla presente disciplina;
- “revoca di incarico di elevata qualificazione”: ritiro dell’incarico elevata qualificazione;
- “complessità organizzativa”: complessità della posizione di lavoro, determinata dal valore dei parametri di valutazione di cui alla metodologia definita dalla presente disciplina;
- “alta professionalità”: posizione di lavoro che comporta anche l’iscrizione in albi professionali, che richiedono elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli di livello universitario ovvero attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative;
- “retribuzione di posizione”: trattamento accessorio determinato dal livello di complessità organizzativa assegnata alla posizione di lavoro a seguito dell’applicazione della metodologia definita dalla presente disciplina;
- “retribuzione di risultato”: trattamento accessorio determinato - nella misura ~~massima~~ attribuibile delle risorse destinate dalla contrattazione decentrata - a seguito di valutazione annuale, secondo la metodologia del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente;
- “scheda di analisi”: scheda descrittiva della posizione di lavoro e della sua complessità organizzativa o dei contenuti di alta professionalità.

Art. 4. Tipologie

1. Gli incarichi di elevata qualificazione sono ricondotti a due (2) tipologie, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte:
 - a. posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (c.d. organizzative);
 - b. posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità correlate al possesso di titoli di studio universitari e/o alla iscrizione ad albi professionali, ovvero a consolidata esperienza lavorativa (c.d. alte professionalità).

Art. 5. Funzioni e responsabilità

1. L’incarico di elevata qualificazione di tipo a) (di struttura) comporta la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti, nonché nell’ambito degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, l’esercizio delle funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di cui all’art. 107, commi 2 e 3 Tuel (d.Lgs n. 267/2000).
2. Agli incaricati di elevata qualificazione, a titolo esemplificativo, competono i seguenti compiti:

- a. l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione all'esterno nel settore di competenza, ivi compresi i provvedimenti concessori ed autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela, ex art. 6, legge n. 241/1990;
 - b. la formulazione della proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;
 - c. l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti d'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del piano di fabbisogno triennale di personale ex art. 6. d.Lgs n. 165/2001;
 - d. l'adozione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di giunta o di consiglio;
 - e. la formulazione della richiesta agli organi di governo competenti di interventi di correzione dei bilanci, nonché del piano esecutivo di gestione;
 - f. la razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione della metodologia di lavoro;
 - g. l'adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero verbale e le segnalazioni in materia all'ufficio competente, fatto salvo il rimprovero verbale;
 - h. la valutazione finale del personale, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione dei correlati bonus di performance e ai fini della progressione economica orizzontale;
 - i. la stipulazione dei contratti;
 - j. la responsabilità complessiva della struttura e l'assegnazione della responsabilità di procedimento ai propri collaboratori;
 - k. l'esercizio - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento individuati, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della legge n.241/90.
3. L'incarico di elevata qualificazione di tipo b) (alta professionalità) comporta, secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti, nonché nell'ambito degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, le seguenti funzioni e responsabilità di elevato prodotto e risultato:
- a. gestione e responsabilità delle attività e/o dei progetti assegnati, con contenuti ed obiettivi, di particolare rilevanza e prestigio;
 - b. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza
 - c. esercizio delle funzioni di consulenza legale e/o di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;
 - d. quant'altro previsto per le elevate qualificazioni, in quanto compatibile, tenuto conto della prevalenza del contenuto dell'incarico di carattere professionale, personale ed individuale.

TITOLO II - L'ISTITUZIONE E LA REVOCA DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 6. Procedura di istituzione

1. La Giunta comunale adotta l'atto con il quale vengono istituite le posizioni di elevata qualificazione.

Art. 7. La procedura di revoca delle posizioni di elevata qualificazione

1. La posizione di elevata qualificazione istituita con le modalità di cui all'articolo precedente, può essere eliminata in occasione di processi di riorganizzazione o, comunque, per esigenze organizzative riconducibili al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità di mantenimento della posizione di lavoro stessa.
2. L'eliminazione dell'incarico di elevata qualificazione istituito comporta automaticamente la decadenza dell'incarico di responsabilità conferito sulla posizione di lavoro, anticipatamente alla scadenza naturale.

TITOLO III - IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 8. Destinatari degli incarichi

1. La titolarità dell'incarico di elevata qualificazione può essere attribuita a dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del sistema di classificazione del personale. Ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. Oltre che a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'incarico può essere attribuito a dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 60 Ccnl 16 novembre 2022 o secondo le previsioni di cui all'art. 110, commi 1 e 2 d.lgs n. 267/2000.
3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere incaricati di elevata qualificazione (fatti salvi gli incarichi attribuiti per specifiche esigenze organizzative di ordine temporaneo a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, come previsto dall'art. 53, comma 3, Ccnl 21 maggio 2018 per gli enti privi di dirigenza).
4. È possibile conferire l'incarico di elevata qualificazione anche a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 1 di altri enti, mediante l'utilizzo a tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Ccnl 22 gennaio 2004 o per servizi in

convenzione a norma dell'art. 30 del d.lgs n. 267/2000, secondo la disciplina contenuta nell'art. 19 del Ccnl 16 novembre 2022.

Art. 9. Procedura di conferimento degli incarichi

1. In attuazione dell'art. 19, comma 1, del CCNL 16/11/2022 gli incarichi di elevata qualificazione automaticamente conferiti ai responsabili (apicali) di ciascuna unità organizzativa. A tal fine, la posizione apicale viene assegnata al personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ovvero al Segretario comunale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti tenendo conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini, dei requisiti culturali posseduti, e delle capacità professionali del singolo dipendente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Ente e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
2. Al fine di conferire gli incarichi di posizione organizzativa, il Sindaco procede alla scelta tenendo conto degli elementi di cui al comma 1, desumibili anche dal fascicolo personale dei dipendenti aventi i requisiti per l'incarico.
3. Il Sindaco, conferisce l'incarico mediante atto scritto e motivato.
4. L'atto di conferimento contiene le attribuzioni di funzioni e responsabilità, gli obiettivi da realizzare, la retribuzione prevista, la durata, il conferimento di eventuali risorse, nonché i sostituti, in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle funzioni dell'incarico di elevata qualificazione.
5. L'incarico di elevata qualificazione può essere conferito a soggetti esterni, per servizi in convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000 o mediante utilizzo a tempo parziale ex art.14 del Ccnl 2002/2005, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione di lavoro da ricoprire, nonché mediante stipulazione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, comma 1, ovvero con contratti stipulati ai sensi del comma 2, al di fuori della dotazione organica, nei limiti delle percentuali consentite dalla normativa vigente, in possesso di particolare e comprovata professionalità non rinvenibile nei ruoli dell'ente ex art. 19, comma 6, d.lgs n. 165/2001.
6. L'incarico di responsabile apicale, titolare di incarico di elevata qualificazione, viene conferito per un periodo non superiore a tre (3) anni; fatto salvo che il periodo di attribuzione non può in ogni caso superare la durata dell'ordinario mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12. Detti incarichi non richiedono accettazione.
7. La durata degli incarichi non può essere inferiore ad anni uno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.
8. Per garantire la continuità amministrativa e gestionale, gli incarichi di elevata qualificazione, alla scadenza del mandato amministrativo, sono prorogati provvisoriamente per un periodo non superiore ai 120 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la facoltà da parte del Sindaco neo-eletto di disporre diversamente, con proprio provvedimento.

9. Nel caso di cessazione anticipata del mandato sindacale i titolari di elevata qualificazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino ad un termine di 120 dalla nomina del nuovo Sindaco.

Art. 10. Procedura di revoca degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza del termine fissato nell'atto di conferimento, con atto scritto e motivato del Sindaco, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi come regolato nell'art. 7, in conseguenza di valutazione negativa della performance o in presenza di altre gravi situazioni che non rendano possibile la prosecuzione dell'incarico senza che ciò possa comportare dei disservizi o dei danni per l'Ente, quali - a titolo esemplificativo - l'avvio di procedimenti disciplinari per contestazioni gravi, tali da poter concludersi con sanzioni superiori a quella prevista dall'art. 72, comma 7 del Ccnl 16 novembre 2022.
2. La valutazione negativa della performance si considera tale se inferiore al 50% del punteggio massimo attribuibile secondo il sistema di valutazione in uso (sistema di valutazione in uso non superiore al 14,99 "non adeguato al ruolo"). In questa fattispecie l'incaricato elevata qualificazione dovrà comunque essere preavvisato formalmente in corso d'anno (ordinariamente entro il 30 settembre) di una possibile valutazione negativa.
3. La formalizzazione della revoca dell'incarico di elevata qualificazione per valutazione non positiva dovrà essere preceduta, nel rispetto del contraddittorio, dall'acquisizione delle valutazioni del dipendente, che potrà essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
4. La revoca dell'incarico non comporta un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, ma determina soltanto un mutamento di funzioni.

Art. 11. Sostituzione in caso di assenza

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del responsabile di elevata qualificazione, le funzioni vengono svolte da altro titolare di incarico di elevata qualificazione o dal Segretario comunale, come stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, al sostituto spetta la retribuzione di posizione nel valore attribuito all'incaricato di elevato qualificazione sostituito e la retribuzione di risultato riferita al periodo temporale della sostituzione, nei limiti di quella non corrisposta al sostituito, a seguito di valutazione annuale.
3. La sostituzione dell'incaricato di elevata qualificazione può avvenire anche mediante l'attribuzione delle funzioni *ad interim* ad un altro titolare di incarico di elevata qualificazione, tenuto conto dei carichi di lavoro e dei requisiti soggettivi previsti dalla presente disciplina, al quale compete il riconoscimento della retribuzione di risultato prevista dall'art. 8, comma 4 della presente disciplina.

Art. 12. Orario di lavoro degli incaricati di elevata qualificazione

1. Nel rispetto dell'orario di lavoro, al dipendente incaricato di elevata qualificazione è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi e ferma restando la necessità di assicurare la propria presenza in modo tale garantire la continuità dei servizi e la corretta gestione delle risorse umane assegnate.
2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento, salvo quanto disciplinato dall'art. 20 del Ccnl 16 novembre 2022.
3. In ogni caso l'assenza per un'intera giornata non può essere giustificata all'interno della flessibilità prevista dal presente articolo.

TITOLO IV - LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 13. Metodologia di graduazione

1. La graduazione della complessità organizzativa degli incarichi di elevata qualificazione avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a. rilevanza strategica dell'incarico rivestito;
 - b. preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali e amministrative;
 - c. complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali, correlati a pluralità di responsabilità procedurali;
 - d. complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza;
 - e. intensità e complessità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali;
 - f. gestione e promozione di innovazioni procedurali o tecnologiche;
 - g. valore del budget finanziario affidato in gestione in entrata e uscita.
2. Il valore dell'incarico di elevata qualificazione è determinato dalla Giunta in sede di istituzione della posizione di elevata qualificazione come previsto dal precedente articolo 6, secondo i criteri di cui alla scheda di analisi allegata A) della presente disciplina, tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di 18.000,00 secondo la seguente graduazione:

punteggio attribuito alla posizione	Valore economico
Da 0 a 25 punti	Non riconoscimento dell'elevata qualificazione
Da 26 a 50 punti	da 5.000,00 fino a 8.999,99
Da 51 a 75 punti	da 9.000,00 fino a 12.999,99
Da 75 a 100 punti	da 13.000,00 fino a 18.000,00

3. In caso di conferimento di incarichi a dipendenti dell'area degli Istruttori di cui all'art. 16, comma 4, lett. a del Ccnl 16 novembre 2022, il valore dell'incarico di elevata qualificazione è determinato secondo i criteri di cui alla scheda di analisi allegata A) della presente disciplina, tra minimo di euro 3.000,00 ed un massimo di 9.500,00 secondo la seguente graduazione:

punteggio attribuito alla elevata qualificazione	Valore economico
Da 0 a 25 punti	Non riconoscimento dell'elevata qualificazione
Da 26 a 33	da 5.000,00 a 7.499,99
Da 34 a 50 punti	da 7.500,00 fino a 9.500,00

In caso di incarico di elevata qualificazione con punteggio attribuito superiore a 50 punti, l'incarico non potrà essere assegnato a dipendenti appartenenti all'area degli istruttori.

4. Nell'ipotesi di conferimento ad un dipendente già titolare di incarico di elevata qualificazione di altro incarico di elevata qualificazione ad interim, per la durata dello stesso, al medesimo dipendente compete un ulteriore importo di retribuzione di risultato, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'atto di attribuzione dell'incarico, nella misura percentuale del 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di elevata qualificazione ricoperto ad interim, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione ex art. 17, comma 6, Ccnl del 16 novembre 2022.
5. Nell'ipotesi di conferimento di un incarico di elevata qualificazione a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, mediante l'utilizzo a tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Ccnl 22 gennaio 2004 o per servizi in convenzione a norma dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, secondo la disciplina contenuta nell'art. 19, comma 5, del Ccnl 16 novembre 2022, il valore della retribuzione di posizione determinata ai sensi dei precedenti commi, tenuto conto della maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi, è incrementato di un valore percentuale che dovrà essere definito

nell'atto di attribuzione dell'incarico di elevata qualificazione, per un importo non superiore al 30% del valore della stessa ai sensi dell'art. 23 del Ccnl 16 novembre 2022.

Art. 14. Il trattamento economico accessorio

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di elevata qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato ed è finanziato attraverso le risorse del fondo ex art. 17, comma 6, Ccnl 16 novembre 2022.
2. Il trattamento accessorio del personale titolare di incarico di elevata qualificazione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina della vigente contrattazione collettiva nazionale, ad eccezione dei compensi espressamente previsti dall'art. 20 del Ccnl 16 novembre 2022 o da successivi contratti nazionali o disposizioni di legge.
3. L'importo della retribuzione di risultato, pari ad almeno il 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di elevata qualificazione, è definito in sede di graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, nei valori individuati dall'Ente.
4. La retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.
5. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, che viene quantificata in proporzione al risultato ottenuto, come da scheda di valutazione.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo on line.

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - Allegato A

Scheda di analisi ai fini della graduazione del valore economico dell'incarico di elevata qualificazione

Tipologia dell'incarico di elevata qualificazione:

- ☐ a) organizzativa
- ☐ b) alta professionalità

Collocazione organizzativa: ____ unità organizzativa, servizio _____ (solo per la tipologia b)

Criteri di valutazione	Descrizione	Fino a max	Punti attribuiti
Rilevanza strategica della posizione rivestita	Esprime il livello di incidenza dell'incarico nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione	15	
Preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali ed amministrative	Esprime il grado di responsabilità della posizione di natura amministrativa, civile e penale	20	
Complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali correlati a pluralità di responsabilità procedurali	Esprime il grado di poliedricità richiesto nell'assolvimento dei compiti in ragione del numero di funzioni da svolgere e della loro varietà in termini di specificità	20	
Complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza	Esprime il livello di complessità dell'attività di coordinamento e gestione delle risorse umane assegnate, sia rispetto al numero che rispetto alle diverse tipologie di profili professionali	15	
Tipologia e intensità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali	Esprime il grado di complessità delle relazioni da gestire, con soggetti esterni e/o interni, siano esse semplici, qualificate, diversificate o complesse	10	
Gestione e promozione di innovazioni procedurali o tecnologiche	Esprime i livelli di attività propositiva atteso e di adattamento all'evoluzione del contesto di riferimento	10	
Valore del budget finanziario affidato in gestione in entrata e uscita	Esprime la complessità derivante dalla necessità di gestire risorse finanziarie, siano esse in entrata e/o uscita	10	